

Procedimento n. 133/2024 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

Sottosezione Lavoro e Previdenza

DECRETO FISSAZIONE

NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA

Il Giudice del Lavoro;

letto il ricorso;

letti gli artt. 415 e ss. c.p.c.;

letto l'art. 127 ter c.p.c.;

ritenuta l'opportunità di mantenere – per sole ragioni di organizzazione interna dell'Ufficio - il riferimento temporale dell'udienza del 23 maggio 2024 come da calendarizzazione tabellare;

FISSA

in sostituzione dell'udienza, il termine perentorio del 23/05/2024 alle ore 08:00 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, formulate anche tramite il rinvio a quelle già espresse negli atti depositati;

DISPONE

che copia del ricorso sia notificata in uno al presente decreto a cura del ricorrente nel termine di cui all'art. 415 commi 5 e 6 c.p.c.;

AVVISA

il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima del termine perentorio così fissato mediante deposito, in cancelleria, di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; tale memoria dovrà contenere, inoltre, tutte le difese sui fatti affermati



dall'attore, in essa devono essere indicati, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui il convenuto intende avvalersi ed in particolare i documenti, che vanno contestualmente depositati;

AVVERTE

- **che il termine perentorio così fissato costituisce udienza a tutti gli effetti processuali, ivi comprese le preclusioni e decadenze di legge;**
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, dalla scadenza del suddetto termine perentorio decorrerà il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento del Giudice;
- che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 181 e/o 309 c.p.c.;
- che parte ricorrente può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e parte resistente può opporsi esplicitandolo nella memoria difensiva di costituzione.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, con particolare riferimento alla prova della notifica al convenuto, ove non costituito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Potenza, 02/02/2024.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis

